



Regolamento per la direzione e il coordinamento delle Società Strumentali

**Approvato dal Comitato di Indirizzo
il 14 gennaio 2020**



**Fondazione
di Sardegna**

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Ambito di applicazione

1.1 Il presente Regolamento, predisposto e approvato ai sensi dell'art. 8, 6° comma, dello Statuto della Fondazione, disciplina l'attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società strumentali controllate e viene adottato dalle medesime in conformità alle disposizioni normative vigenti.

1.2 Allo scopo di dotarsi di regole organizzative e gestionali uniformi la Fondazione di Sardegna, tenuto conto dell'autonomia giuridica e dei principi di corretta gestione delle società strumentali controllate, adotta il presente Regolamento contenente le Linee Guida necessarie per disciplinare i rapporti istituzionali e uniformare le regole operative e comportamentali, in linea con i propri obiettivi.

Art. 2

Finalità.

2.1 Gli obiettivi del Regolamento sono quelli di configurare norme di *Governance* che consentano alla Fondazione:

- di esercitare l'attività di direzione e coordinamento, promuovendo l'efficienza della gestione, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile delle società strumentali controllate;
- di garantire livelli di integrazione coerenti con la realizzazione del comune progetto e di decidere e porre in essere le necessarie politiche in modo coordinato;
- di assicurare il necessario monitoraggio e la valutazione dei risultati.

Art. 3

Ambito di applicazione

3.1 Il Regolamento definisce e circoscrive l'oggetto e le modalità di esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, determinando le aree nelle quali essa si svolge.

3.2 L'esercizio della direzione e coordinamento, senza escludere l'autonomia e la libertà di iniziativa economica delle società strumentali controllate, consente alla Fondazione di Sardegna di esercitare l'attività di cui agli art. 2497 e ss. c.c., operando quale guida nelle scelte strategiche, gestionali e di sorveglianza, in vista di un obiettivo comune.

Art. 4

Attività soggette alla Direzione e Coordinamento

4.1 La Fondazione di Sardegna esercita l'azione di direzione e coordinamento mediante l'adozione da parte del suo Consiglio di Amministrazione di apposite linee guida, direttive, istruzioni e comunicazioni negli ambiti di seguito riportati:

- a) definizione obiettivi e strategie;
- b) pianificazione e controllo;
- c) amministrazione, finanza e fiscale;
- d) organizzazione e risorse umane;
- e) comunicazione.

4.2 Per la realizzazione di tali attività la società si potrà avvalere del supporto degli uffici della Fondazione con cui verranno stipulati appositi accordi di servizio per alcuni aspetti ritenuti primari quali la gestione finanziaria e della contabilità.

Art. 5

Requisiti componenti degli organi societari

5.1 Così come previsto dall'art. 8 della Carta delle Fondazioni la designazione dei componenti degli organi di società controllate avrà *“luogo secondo criteri volti a garantire autorevolezza e competenza dei nominati, in funzione delle caratteristiche della società e del ruolo da ricoprire. Le nomine sono effettuate nell'esclusivo interesse delle società controllate o partecipate”*.

Art. 6

Obblighi della Società Strumentale

6.1 La Fondazione provvederà, in sede di predisposizione dei propri documenti programmatici, alla definizione delle attività che dovranno essere svolte dalle Società Strumentali indicando le modalità e le risorse a queste destinate procedendo con apposita formalizzazione.

6.2 L'organo amministrativo delle Società Strumentali controllate:

- sottopone alla preventiva approvazione della Fondazione di Sardegna entro il mese di settembre di ciascun anno il documento di programmazione contenente le modalità di espletamento degli obiettivi aziendali con relativo budget economico, finanziario e degli investimenti;
- è tenuto a comunicare e trasmettere tutti i dati e i documenti che la Fondazione di Sardegna ritenga necessario od opportuno acquisire in relazione all'espletamento delle sue funzioni;

- informa la Fondazione di Sardegna delle circostanze potenzialmente in grado di incidere significativamente sul raggiungimento della missione strategica stabilita, ovvero che rappresentino deviazioni sostanziali rispetto a obiettivi predeterminati;
- predispone un rendiconto almeno semestrale che dà atto della gestione svolta, nonché dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi gestionali prefissati;
- sottopone alla Fondazione di Sardegna, che esamina e approva, le operazioni attinenti alla programmazione delle assunzioni e progressioni di carriera, degli incarichi e delle consulenze;

6.3 La società strumentale è tenuta all'osservanza della normativa generale sulle Fondazioni di Origine Bancaria ed in particolare della Carta delle Fondazioni e del Protocollo d'Intesa MEF- ACRI del 15 aprile 2015, in quanto compatibili e applicabili.

Art. 7

Trasparenza

7.1 Così come previsto dall'art. 11 del protocollo Acri-Mef le Società Strumentali controllate provvederanno a pubblicare sul sito della Fondazione di Sardegna almeno i seguenti documenti: statuto, bilanci, informazioni concernenti appalti affidati di importo superiore a 50.000 euro, e *curricula* dei componenti degli organi.

Art. 8

Misure in materia di Privacy

8.1 Dovranno essere predisposte e mantenute adeguate misure a tutela della privacy, in conformità alla normativa di settore, al fine di preservare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni.

Art. 9

Codice Etico

9.1 Tutti i componenti degli organismi societari nonché i dipendenti ed i collaboratori avranno il dovere di conoscere le norme contenute nel Codice Etico adottato dalla Fondazione di Sardegna e l'obbligo di astenersi dal tenere comportamenti contrari alle sue disposizioni.

Inoltre ciascun Dipendente o Collaboratore dovrà, nei confronti dei terzi che entrano in rapporto con la Società, esigere il rispetto delle disposizioni del Codice Etico nello svolgimento delle attività.